

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1202

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, BINETTI, LIA, DELFINO, FRASSON, ZAMPIERI, BACCARINI, DEGENNARO, BIAFORA, LUIGI RINALDI, ZOPPI, POLIZIO, ANGELO LA RUSSA, PINZA, PERRONE, ALIVERTI, PIREDDA, MENSORIO, ROJCH, LUSETTI, LEONE, BORRA, PALADINI, GELPI, ZARRO, FORTUNATO, TANCREDI, VISCARDI, BRUNI, TISCAR, SANESE, SORICE, SILVIA COSTA, VINCENZO MANCINI, SILVESTRI, CACCIA, LATTANZIO, PATRIA, URSO, ALTERIO, NUCCI MAURO, WILMO FERRARI, CAFARELLI, FUMAGALLI CARULLI, FOSCHI, SAVIO, CAROLI, RIVERA, TASSONE, NICOLOSI, ARMELLIN, RICCIUTI, LA PENNA, LUCCHESI, SARETTA, ASTONE, SANZA, TORCHIO, SANTUZ, ALESSI, MELELEO, GARAVAGLIA, RAFFAELE RUSSO, BERNI, GOTTARDO**

Norme generali in materia di lavori pubblici

*Presentata il 3 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ritengo opportuno ripresentare in questa legislatura il provvedimento organico in materia di lavori pubblici. Come è a tutti noi ben noto, si tratta di un provvedimento di enorme rilievo, in quanto finalizzato a dotare il Paese di uno strumentario normativo organico, moderno e atto a porre

la pubblica amministrazione e gli operatori, pubblici e privati, in grado di affrontare al meglio il Mercato Unico che si aprirà nel 1993.

L'adeguamento dell'ordinamento italiano alla direttiva 305/71/CEE, operato dalla legge 584 del 1977, è avvenuto con forte ritardo rispetto ai tempi previsti

dalla CEE, dopo alcuni tentativi di aggirare o recepire in forma minima le prescrizioni comunitarie.

Come bilancio consuntivo può dirsi che la legge n. 584 del 1977 ha prodotto risultati non molto positivi nel nostro sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici. Del resto, la direttiva conteneva meccanismi normativi (mutuati sostanzialmente dalle leggi francesi e tedesche) che non potevano sovrapporsi organicamente al tessuto legislativo italiano, costituito, com'è noto, dalla stratificazione di varie leggi, rivelatesi per di più, da tempo, inadeguate alle nuove realtà amministrative e produttive.

Ma soprattutto, va ricordato che le norme comunitarie perseguivano finalità diverse da quelle della legislazione italiana di settore.

Quest'ultima è sempre stata ispirata all'esigenza di garantire il miglior contraente per un'amministrazione sostanzialmente debole e poco attrezzata, assicurando, almeno sul piano formale, un ragionevole livello di trasparenza, tanto più necessario in un settore che coinvolge interessi economici notevoli. Quindi la normativa interna tende a considerare l'amministrazione come un soggetto che deve essere « aiutato » a difendersi e « controllato ».

La normativa comunitaria, viceversa, era ed è preordinata a garantire la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento da parte delle imprese degli Stati membri, con conseguente accesso senza discriminazioni (anche di ordine tecnico), né restrizioni, alle procedure di aggiudicazione. È, quindi, finalizzata allo sviluppo ed alla ottimizzazione del mercato.

D'altro canto, non vi possono essere dubbi sull'importanza delle commesse pubbliche nell'economia della CEE, dei benefici che deriverebbero per le imprese competitive e per i consumatori — in seguito a riduzioni dei costi — da una liberalizzazione del settore in un'ottica di maggior trasparenza complessiva.

Si tratta, dunque, di ridelineare una disciplina unitaria, in un settore nel quale

per oltre centotrenta anni si sono affastellate norme e « accelerazioni » delle norme.

Si tratta di imprimere a questa disciplina un carattere organico, che sappia cogliere le linee unificanti del complesso processo necessario per assicurare l'effettiva realizzazione delle opere pubbliche.

Si tratta, infine, di qualificare la disciplina stessa, modificando ed integrando quegli istituti che nella pratica attuativa si sono rivelati carenti ovvero del tutto superati rispetto alle nuove esigenze della pubblica amministrazione e del settore produttivo, specie in un'ottica di integrale apertura all'Europa.

La necessità e l'urgenza di questa azione di profonda rivisitazione del sistema normativo vigente nella materia viene, d'altro canto, ribadita dalla stessa Corte dei conti che, nella relazione sul rendiconto 1990, sottolinea come attualmente « alle difficoltà derivanti dal mancato adeguamento delle strutture dell'Amministrazione, sia al centro che in periferia, si sommano quelle derivanti da procedure lente e farraginose nell'affidamento delle opere, che risentono di una legislazione episodica e non sempre coerente, improntata da visioni settoriali e spesso dettata da emergenze di vario tipo ».

La consapevolezza della gravità della situazione impone dunque di operare, sul piano legislativo, per una riforma capace di razionalizzare, in un quadro normativo unitario, le varie norme che regolano le opere pubbliche, atta a superare, una volta per tutte, le logiche dell'emergenza, degli snellimenti procedurali e delle deroghe e, soprattutto, idonea ad accelerare la modernizzazione del settore.

Erano questi gli obiettivi che nella scorsa legislatura hanno indotto il Governo a presentare un disegno di legge in materia che è stato poi approvato dal Senato.

La presente proposta di legge riprende quel testo con alcune modifiche relativamente ai profili su cui la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici da me presieduta nella scorsa legislatura aveva già riflettuto, e con specifico riguardo a quei punti che appaiono degni di

una specifica rivisitazione alla luce delle peculiari problematiche del settore.

Nel testo modificato il regolamento è invece sostituito dalla delega legislativa in modo da garantire uniformità dell'ordinamento dettando i principi generali per le opere pubbliche di competenza regionale.

Il provvedimento approvato dal Senato risulta informato alla regola della delegificazione.

In sostanza si prevedeva che nella legge autorizzativa della potestà regolamentare amministrativa siano contenute solo le norme generali regolatrici della materia, demandandosi ogni ulteriore specificazione alla fonte di rango secondario.

Nella relazione ministeriale che accompagnava il provvedimento viene sottolineato come tutto ciò offra il vantaggio di consentire una cospicua « deflazione » della legislazione primaria in materia e presenti un carattere di elasticità, che rappresenta, sotto il profilo applicativo, un notevole vantaggio.

E ciò senza mettere a repentaglio le fondamentali garanzie delle posizioni soggettive dei privati interessati, sia per l'obbligatoria previa consultazione del Consiglio di Stato anche sui regolamenti delegificati emanati dal Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia per la impugnabilità in doppio grado di giurisdizione di detti regolamenti.

Nel testo risultano, poi, reintrodotti i cosiddetti « consorzi stabili », che il Senato aveva ritenuto di stralciare, in quanto una politica industriale del settore appare indispensabile. E serve soprattutto se è vero che i maggiori fattori di debolezza dell'imprenditoria nazionale sono dati dalle dimensioni medie delle imprese e dalla loro scarsa capitalizzazione e se è vero che solo la creazione di una rete di più unità, possibilmente specializzate, può agevolare la competizione in un mercato che tende ad essere globale.

Appare opportuno quindi riprendere in esame lo strumento proposto dal Governo, affinandolo, in modo che possa effettivamente favorire la crescita dimensionale

delle imprese e determinare le condizioni di base per successive fusioni.

Nello specifico il provvedimento definisce, all'articolo 1, l'ambito applicativo della legge e del regolamento riguardante, in via generale, tutte le opere pubbliche di interesse dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti locali e delle associazioni da essi costituite, nonché i lavori degli enti pubblici e di altri soggetti direttamente sovvenzionati per più del 50 per cento da parte dello Stato o degli enti prima richiamati.

Per quanto concerne i lavori pubblici di interesse regionale, le disposizioni legislative costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali ed il Governo è altresì autorizzato ad emanare atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale in conformità della legge stessa e del successivo regolamento.

Come già rilevato, il problema più spinoso è proprio quello di identificare lo strumento maggiormente idoneo ad assicurare l'autonomia regionale in un quadro di unitarietà di indirizzo normativo a livello nazionale e comunitario, quale quello che sarà delineato dalla proposta di legge al nostro esame e dal successivo regolamento.

L'articolo 2, peraltro, fissa principi e disposizioni di carattere generale nella materia stessa, rimettendo al successivo decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, la disciplina più concreta e specifica delle varie fattispecie.

Nel dettaglio la delega legislativa abbraccia un arco vastissimo, che va dalla fase programmatica a quella procedurale di affidamento ed aggiudicazione, fino ai rapporti tra tutti i soggetti considerati dalla legge (ivi compresi gli affidatari di incarichi di progettazione e delle concessioni di servizi).

L'articolo 3 ribadisce, conformemente a quanto disposto dalla Comunità europea i tre modi di configurarsi del contenuto del contratto d'appalto, in connessione con i tre livelli della progettazione.

In ordine alle concessioni, lo stesso articolo sottolinea che queste non possono essere più affidate separatamente dalla gestione delle relative opere, abolendo così la figura della concessione di sola costruzione. La norma delinea il profilo relativo agli appalti di servizi ai sensi della direttiva n. 92/50 CEE del 18 giugno 1992.

L'articolo 4 introduce una normativa volta a perfezionare anche la fase di programmazione delle opere, il che dovrebbe presumibilmente tradursi in una maggiore « trasparenza » dei piani di intervento delle amministrazioni ed in una più precisa definizione della stima dei costi delle opere.

L'elenco delle opere programmate è redatto sulla base di progetti preliminari, predisposti a cura dei titolari delle opere, anche se, presumibilmente, sarebbe stato più funzionale al processo programmatico parlare di studi di fattibilità piuttosto che far riferimento a un vero e proprio livello tecnico di progettazione.

Detto elenco è altresì aggiornato annualmente, per garantire la scorrevolezza del programma, in relazione all'andamento degli stanziamenti e della programmazione generale.

Si stabilisce, poi, all'articolo 5 che una quota percentuale degli stanziamenti in conto capitale, destinati alle opere inserite negli elenchi programmatici, con riferimento agli stati di previsione della spesa e ai bilanci delle opere da realizzare, sia finalizzata a coprire le spese inerenti alla progettazione, e ove necessario, agli studi e alle ricerche connesse, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori.

Particolarmente importanti appaiono anche le altre norme sulla progettazione, dettate all'articolo 5, che prevede, oltre al piano di fattibilità, tre livelli crescenti di progettazione: quello preliminare, quello definitivo e l'esecutivo.

Si tratta di uno dei punti qualificanti del provvedimento approvato dal Senato, che ha inteso così affrontare radicalmente uno dei nodi strategici del processo realizzativo delle opere pubbliche.

Legando ai tre differenti contenuti d'appalto i tre livelli di progettazione risulta che l'appalto sarà assegnato sulla base del progetto esecutivo, nel caso di appalto di sola esecuzione; sulla base del progetto definitivo, nel caso di appalto di esecuzione e progettazione; sulla base del solo progetto preliminare, nel caso di appalto di « esecuzione con qualsiasi mezzo ».

L'articolo 5 in esame e il successivo articolo 6 specificano poi che, i progetti, possono, essere sia realizzati dagli uffici tecnici del titolare dei lavori, sia, a fronte di eventuali carenze della pubblica amministrazione, da parte di liberi professionisti e società di ingegneria scelti in un confronto concorrenziale.

Ma anche l'appaltatore o il concessionario entrano nel processo progettuale, e ciò, sia nel caso di affidamento di un contratto per la progettazione e l'esecuzione, perché saranno chiamati a redigere il progetto esecutivo, sia nel caso di un contratto di esecuzione con qualsiasi mezzo, laddove incomberà loro la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo.

Può, dunque, dirsi che in ordine al grosso problema della progettazione, tutte le forze in grado di offrire un proprio contributo possono essere chiamate a svolgere un ruolo significativo, per il miglioramento della qualità progettuale degli interventi.

Le norme in esame sono altresì importanti sotto un ulteriore profilo: quello della regolamentazione delle società di ingegneria, che trovano per la prima volta riconoscimento nell'ambito del nostro ordinamento.

Il provvedimento definisce società di ingegneria quelle società che prestano a terzi attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studio di fattibilità, valutazione di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, nonché direzione dei lavori.

Oltre alla definizione del loro oggetto sociale il provvedimento si preoccupa altresì di fissare le regole base per il funzionamento.

Rispetto al testo approvato dal Senato nella proposta di legge sono state introdotte alcune modifiche atte a garantire la responsabilità del progettista.

Non manca poi la soluzione per un possibile aspetto problematico: quello del rapporto tra affidatari di incarichi di progettazione e appaltatori di servizi rispetto ai lavori da realizzare. Al riguardo è chiaramente stabilito che essi non possono partecipare ad alcun livello esecutivo (ivi compreso il subappalto ed il cottimo) e in alcun modo (nemmeno tramite soggetti controllati o collegati) alla realizzazione dei lavori progettati o con riferimento ai quali sono state prestate attività comprese nella concessione di servizi.

L'articolo 7 si limita a specificare che il direttore dei lavori deve sempre essere una persona fisica, nominata e retribuita dal soggetto appaltante, e che il direttore dei lavori può avvalersi di collaboratori, che operano sotto la sua responsabilità.

È stata inoltre inserita all'articolo 8 una normativa volta a mettere a regime, nell'ambito del settore, l'istituto della conferenza di servizi, modulo già utilizzato per alcune leggi speciali e successivamente previsto in via generale dalla legge n. 241 del 1990, ma senza riferimento alcuno alla specificità del settore.

Inoltre, lo snellimento previsto al comma 2 per i casi in cui non si raggiunga l'unanimità dei consensi tra i soggetti intervenuti, è destinato a velocizzare sensibilmente tutto l'iter decisionale e di realizzazione degli interventi.

Andrebbe comunque valutata l'ipotesi di individuare momenti procedurali, che seppur distinti e specifici, siano volti a consentire la valutazione degli interessi ambientali nell'ambito della conferenza dei servizi, così da pervenire ad un esame congiunto del progetto da parte di tutte le amministrazioni interessate.

L'articolo 9 collega, infine, i compiti di controllo sul corretto svolgimento dei lavori da realizzare con la figura del responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990.

A tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto

di appalto viene invece prevista, all'articolo 10, una specifica garanzia fidejussoria a carico dell'appaltatore, il cui importo non può comunque essere inferiore al 20 per cento dell'ammontare totale del contratto.

Per i casi di aggiudicazioni sulla base di un'offerta che si discosta dalla media aumentata di un'entità, prefissata dal regolamento, detta garanzia può essere ulteriormente incrementata rispetto a quanto disposto nel bando.

L'articolo 11 affronta poi la questione dell'assicurazione nel campo dei lavori pubblici e prevede l'obbligatorietà di stipula da parte dell'esecutore, contro i rischi di una polizza indennitaria e di una polizza di responsabilità civile per danni a terzi fino ad ultimazione dei lavori.

A ciò va aggiunto, per lavori di rilevante entità, l'obbligo per l'esecutore di stipulare una polizza indennitaria decennale e una polizza di responsabilità civile verso terzi, decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei gravi difetti costruttivi.

Gli istituti delle varianti e delle riserve sono invece disciplinati dagli articoli 12 e 13.

In merito al primo viene stabilito che le varianti progettuali formulate dall'appaltatore in corso d'opera sono valutate dal soggetto appaltante in contraddittorio con il progettista. Nell'ipotesi in cui le varianti eccedano il quinto dell'importo del contratto, il committente può procedere ad un nuovo affidamento delle stesse, a meno che le varianti non siano conseguenza di scelte del soggetto appaltante ovvero connesse a circostanze imprevedibili attestata dal direttore dei lavori.

La disposizione prevede, inoltre, una responsabilità del progettista in caso di perizie di variante dovute ad un'insufficiente progettazione iniziale.

In relazione al secondo istituto, invece, si prevede che la decisione sulle riserve deve essere effettuata prima dell'ultimazione dei lavori.

Si prevede infine che in ogni caso le varianti non possano consentire il supera-

mento dell'importo originario del contratto di oltre il 50 per cento.

All'articolo 14 è disciplinata la revisione prezzi. La nuova normativa stabilisce in particolare che si proceda alla revisione dei prezzi per i lavori di durata maggiore dell'anno, allorché si abbia un incremento superiore al 5 per cento, pur prevedendo che l'incremento dell'importo dell'appalto sia pari solo al 90 per cento della variazione accertata. Va inoltre sottolineato che sarà il regolamento a determinare l'indice dei costi di costruzione da assumere come parametro per la revisione dei prezzi, nonché le modalità di applicazione della nuova normativa.

Infine, per quanto attiene all'anticipazione si stabilisce che essa possa variare ad opera della pubblica amministrazione interessata da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 25 per cento dell'importo totale e che debba essere concessa entro tre mesi e comunque non oltre sei mesi dall'aggiudicazione dei lavori; essa è « irrinunciabile da parte dell'appaltatore ».

Di grande rilievo è poi l'articolo 15 concernente la cessione dei crediti per l'aspetto in cui mira a rendere inequivocabilmente applicabili anche nei confronti della pubblica amministrazione le disposizioni della legge n 52 del 1991, ossia la cedibilità dei crediti, prescindendo dall'autorizzazione del ceduto.

L'articolo 16 prevede che, al fine di una omogeneizzazione delle procedure, dei criteri di aggiudicazione e delle forme di pubblicità, le disposizioni dettate nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 496, di attuazione della direttiva 89/440/CEE per gli appalti di rilevanza comunitaria — debitamente semplificate, specie per quanto concerne pubblicità, specifiche tecniche e criteri di selezione — si applichino anche agli appalti di sola rilevanza nazionale.

L'articolo 17 tende invece a qualificare maggiormente l'offerta mediante la neces-

saria presentazione non più di una semplice dichiarazione del concorrente bensì di una dichiarazione giurata di visita dei luoghi.

L'articolo 18 rende, invece poi stringenti le regole in ordine ai collaudi, mentre l'articolo 19 riprende la problematica del subappalto, confermando quanto disposto nella normativa di recepimento della direttiva 440/89/CEE.

L'articolo 20 è diretto a dettare una disciplina dei cosiddetti « consorzi stabili » intendendosi con tale termine quei raggruppamenti formati da un numero non inferiore a cinque imprese iscritte all'albo che, con decisione presa dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare congiuntamente nel settore delle opere e dei lavori pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Di notevole interesse è poi l'articolo 21 concernente l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un osservatorio permanente per la raccolta ed elaborazione dei dati sui lavori pubblici, con facoltà di formulare anche proposte al Ministro sulla materia.

Si tratta di uno strumento che potrà agevolare una chiara conoscenza dell'andamento di detto comparto e la elaborazione di proposte per una reale politica di interventi in un settore che certamente necessita di linee precise e strumenti efficaci per affrontare una più agguerrita competizione nel nuovo mercato globale.

L'articolo 22 si preoccupa invece di incentivare adeguatamente il crescente impegno richiesto alle pubbliche amministrazioni ai fini di una più idonea progettazione, mentre l'articolo 23 affronta l'aspetto dei piani di sicurezza nei cantieri edili, per i quali sarà varato un regolamento *ad hoc*, anticipando così la emananda direttiva comunitaria in materia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Ambito di applicazione della legge).*

1. Alle norme della presente legge e del decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono soggetti i lavori pubblici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, esclusi quelli economici, degli enti locali e delle associazioni da essi costituite, nonché i lavori degli enti pubblici economici e di altri soggetti per i quali è erogata da parte delle Amministrazioni ed enti sopra citati una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo. Ai fini della presente legge per lavori pubblici si intendono le attività di esecuzione e demolizione di opere, nonché quelle di manutenzione e di ristrutturazione.

2. Ai lavori degli enti pubblici economici, i quali non beneficiano di alcuna sovvenzione o contributo diretto e specifico ovvero ai quali è erogata una sovvenzione o contributo di importo inferiore a quanto disposto dal comma 1, si applicano esclusivamente le norme di cui agli articoli 4 e 5.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'ordinamento nella materia, le norme della presente legge e del decreto legislativo di cui all'articolo 2 costituiscono, per quanto concerne i lavori pubblici di interesse regionale, principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitando i limiti stabiliti per le competenze delle regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

4. Il Governo, ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, in conformità alle norme della presente legge e del decreto legislativo di cui all'articolo 2.

5. Ai fini della presente legge e del decreto legislativo di cui all'articolo 2 si intendono per:

a) titolare dei lavori, il soggetto di cui al comma 1, il quale ricorre ad appalti o concessioni di costruzione e gestione per la realizzazione degli stessi lavori;

b) soggetto appaltante, il titolare dei lavori o dei servizi, ovvero il concessionario di costruzione e gestione, il quale stipula contratti di appalto per la realizzazione dei lavori;

c) soggetto concedente, il titolare dei lavori il quale affida i lavori in concessione di costruzione e gestione;

d) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto appaltante il contratto di appalto di lavori o di servizi per le attività di cui all'articolo 3, comma 4;

e) concessionario di costruzione e gestione, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 3;

f) procedure di affidamento, le procedure concorsuali attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 6;

g) procedure di aggiudicazione, le procedure attraverso le quali si sceglie l'appaltatore di lavori o di servizi ovvero il concessionario di costruzione e gestione.

## ART. 2.

### *(Delegificazione).*

1. Il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un



decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla materia riguardante i lavori pubblici, con riferimento a:

a) la programmazione e la progettazione, con le annesse normative tecniche;

b) le procedure di affidamento e di aggiudicazione e le attività di supporto, ivi compresi gli appalti di servizi;

c) i rapporti tra i soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione dei lavori.

2. Nell'esercizio della potestà normativa di cui al comma 1, il Governo, assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, detta norme attuative ai sensi del comma 5. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Sulla base del decreto legislativo è approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il nuovo capitolato generale d'appalto. Il decreto legislativo può rinviare per la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, le norme vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 1.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 2, è emanato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto dei principi comunitari in materia, le norme applicative delle disposizioni di cui all'articolo 3, con riguardo ai lavori di particolare complessità di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, alla definizione dei requisiti

degli affidatari delle concessioni di costruzione e gestione e degli appaltatori di servizi, alle modalità del confronto concorrenziale in ordine all'affidamento;

b) stabilire, al fine di garantire il coordinamento della programmazione degli interventi infrastrutturali, i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4;

c) fissare le norme base di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 5, e le disposizioni che regolano i rapporti tra titolare dei lavori e proprietario dell'immobile nei confronti del quale occorre espletare le attività di cui al comma 5 dell'articolo 5;

d) dettare i requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 5 dell'articolo 6 per tener conto della qualificazione tecnico-economica di detti soggetti;

e) sancire le modalità di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9;

f) determinare, in osservanza del limite di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 10, l'ammontare della garanzia fideiussoria, di cui al medesimo articolo 10, dei lavori e nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo 10, nonché le modalità applicative, con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite per garantire maggiormente i committenti in ordine alla realizzazione dell'intervento;

g) specificare l'ammontare delle penali di cui al comma 2 dell'articolo 10 secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

h) fissare le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 11 e le condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali garantiti tenendo conto della necessaria gradualità;

i) precisare le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni dispo-

ste dall'amministrazione al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo;

*l)* stabilire le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 12;

*m)* definire le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare dei lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore di cui all'articolo 13;

*n)* precisare le modalità di applicazione delle norme di cui agli articoli 14 e 15, con particolare riguardo alla determinazione dell'importo dell'anticipazione, tenendo conto dell'importo dei lavori e delle modalità di finanziamento, nonché con riferimento alla transizione dal vecchio al nuovo regime in materia di revisione dei prezzi determinare l'indice dei costi di costruzione da assumere come parametro per la revisione dei prezzi;

*o)* dettare le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenendo conto del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, nonché le norme applicative per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16;

*p)* fissare le sanzioni da applicare per l'inosservanza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e le sanzioni da applicare alle imprese per la veridicità delle dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*q)* prestabilire i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 17 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;

r) determinare i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione del numero dei componenti la commissione di collaudo secondo l'importo e le caratteristiche dei lavori, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori in modo da assicurare la massima correttezza;

s) adeguare le competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici valorizzando in particolare le funzioni e i compiti del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

t) disciplinare la tenuta dei documenti contabili;

u) fissare la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 22, nonché i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione;

v) precisare i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 20, le modalità per la relativa revisione, i requisiti e le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare e trattative per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici, le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, nonché i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi maturati a favore del consorzio, in caso di scioglimento dello stesso.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli elementi forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 21, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti delle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

6. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di tre

anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, con decreto legislativo, un testo unico nel quale saranno riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di opere pubbliche, introducendo le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie per il loro organico coordinamento, al fine di evitare contraddizioni o duplicazioni di attività e di competenze di organi.

7. Il testo unico di cui al comma 6 è emanato, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

8. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo invia lo schema di testo unico, di cui al comma 6, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il predetto termine, il testo unico di cui al comma 6, è emanato anche in mancanza di detto parere.

### ART. 3.

#### *(Appalti e concessioni).*

1. I contratti di appalto di lavori pubblici possono avere per oggetto:

a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto definitivo;

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo di lavori volti a realizzare un'opera che sia dotata di un'autonomia funzionale propria e che risponda al progetto preliminare.

2. I contratti di appalto di servizi possono avere per oggetto lo svolgimento di indagini, ricerche e consulenze necessarie per la predisposizione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. I contratti avranno altresì per oggetto assistenza al soggetto concedente nelle istruttorie e nelle procedure di affidamento degli incarichi per prestazioni tecniche e al soggetto appaltante, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti ovvero nei rapporti con i progettisti, il direttore dei lavori e l'appaltatore. È sempre esclusa l'esecuzione dell'opera, che è oggetto di apposito contratto di appalto tra il titolare dell'opera e l'appaltatore, scelto a seguito delle procedure di aggiudicazione. L'appalto di servizi è affidato secondo quanto previsto dalla direttiva n. 92/50/CEE del 19 luglio 1992.

3. I soggetti appaltanti possono stipulare i contratti di appalto di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 esclusivamente con riferimento a lavori di particolare complessità e sulla base di un provvedimento motivato. I soggetti appaltanti possono stipulare i contratti di appalto di cui alla lettera *a)* prescindendo dal progetto esecutivo solo qualora si tratti di lavori di manutenzione.

4. Nell'ambito dei lavori pubblici l'affidamento in concessione è consentito per le sole attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, quando siano caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

5. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sulla concessione di costruzione e gestione si applicano alle concessioni di costruzione e gestione di qualsiasi importo.

#### ART. 4.

*(Programmazione ed elenco dei lavori).*

1. Ferme restando le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), degli al-

tri comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i titolari dei lavori predispongono un elenco dei lavori da eseguirsi nel triennio successivo, sulla base degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. L'elenco è redatto sulla base di piani di fattibilità predisposti a cura dei titolari dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 5.

3. L'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni negli stanziamenti disposte con la legge finanziaria o con altri provvedimenti annuali in materia di bilancio e di programmazione, nonché in relazione ad eventi straordinari ed imprevedibili.

4. Ai fini della formazione dell'elenco, è data priorità al completamento di opere già iniziate o di stralci funzionali.

5. In ogni caso non potranno essere affidate opere o stralci funzionali di esse per le quali non sussista interamente il finanziamento.

6. Copia dell'elenco è inviata dal titolare dei lavori all'osservatorio di cui all'articolo 21.

#### ART. 5.

*(Piano di fattibilità e progettazione tecnica).*

1. Il piano di fattibilità individua tramite una relazione e, qualora necessario e opportuno, tramite elaborati grafici, rispetto ad una localizzazione, le caratteristiche generali dei lavori e la stessa indicazione sommaria dei relativi costi, nonché le prestazioni e i benefici conseguibili. Il calcolo dei costi avviene in base ai costi standardizzati di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21, ove disponibili, salvo discostarsene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente motivate. Il calcolo dei costi deve evidenziare anche il presumibile onere annuale di manutenzione dell'opera per tutto il periodo di ipotetica durata della stessa.

2. Il progetto preliminare individua di massima e con riferimento ad una specifica localizzazione a livello di aree, le caratteristiche spaziali, funzionali, tipologiche e tecnologiche dei lavori da realizzare, ed indica una stima sommaria dei relativi costi e tempi. Esso comprende relazioni illustrative, elaborati grafici e specifiche tecnico-prestazionali delle opere edili, delle strutture e degli eventuali impianti.

3. Il progetto definitivo individua, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi e di calcoli preliminari delle strutture e degli eventuali impianti, le caratteristiche spaziali, funzionali, strutturali ed impiantistiche, le caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonché la valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione, dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dei lavori e tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dei lavori e delle loro prestazioni in modo tale che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto. Il progetto è redatto sulla base di adeguate e complete indagini geologiche e geotecniche, misurazioni e picchettazioni, e comprende i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti e quant'altro necessario per l'immediata materiale costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi di costruzione.

5. Su richiesta del titolare dei lavori, ovvero del concessionario di costruzione e gestione o dell'appaltatore dei servizi, il



sindaco del comune del territorio nel quale i lavori devono essere localizzati autorizza con propria ordinanza l'accesso a immobili non in disponibilità dello stesso titolare o concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, la sola esecuzione, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 6, e quello definitivo ed esecutivo. Negli appalti di progettazione ed esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare ai sensi dell'articolo 6 e, il progetto definitivo, restando affidata all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione esecutiva. Negli appalti di esecuzione con qualsiasi mezzo e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori predispone, ai sensi dell'articolo 6, il progetto preliminare, restando affidate all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione definitiva ed esecutiva.

7. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 4, le spese inerenti al piano di fattibilità e alla progettazione e, ove necessario, agli studi e alle ricerche connesse fanno carico agli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi determinata ogni biennio, per diverse tipologie di opere e tenendo conto del loro importo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo dei lavori. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, restano ferme le norme riguardanti le tariffe professionali dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

8. Nei contratti di appalto di progettazione ed esecuzione o di esecuzione con qualsiasi mezzo, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo ai differenti livelli di progettazione.

ART. 6.

*(Incarichi di progettazione).*

1. In caso di appalti di sola esecuzione, o di progettazione ed esecuzione ovvero di esecuzione con qualsiasi mezzo e di concessione di costruzione e gestione aventi ad oggetto, oltre alla gestione, le medesime attività, il progetto preliminare nonché il prospetto definitivo ed il progetto esecutivo, o il solo prospetto preliminare e il progetto definitivo, ovvero il solo prospetto preliminare, sono redatti di regola dai servizi tecnici dei titolari dei lavori.

2. Qualora i titolari dei lavori non possano espletare, per carenza di organico accertata dagli organi dirigenti, le attività tecniche necessarie per la redazione dei piani di fattibilità di cui al comma 1 dell'articolo 5, nonché le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 4, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità ovvero ancora nella necessità di definire progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi titolari possono affidare, previo confronto concorrenziale, a liberi professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente ed inseriti negli albi di cui al comma 6, e a società di ingegneria così come definite al comma 5, la redazione di disegni, studi e indagini per i piani di fattibilità e la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo o esecutivo.

3. I corrispettivi relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, affidati a soggetti esterni al titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro

di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determinerà con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote fissate, per tutti i livelli di progettazione, dalle tariffe professionali in vigore.

4. Ad università, alle loro strutture ed a enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei piani di fattibilità di cui all'articolo 5 e per le diverse attività di progettazione.

5. Ai fini della presente legge sono definite società di ingegneria le società che prestano a terzi attività di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studi di fattibilità, valutazione di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale.

6. Le società di ingegneria devono nominare un direttore tecnico che sia in possesso del diploma di laurea in materie attinenti alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, che abbia almeno dieci anni di esperienza e che sia iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale; devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle dipendenze di esse.

7. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile. Se il progettista è incaricato solo di attività specialistiche parziali all'interno del progetto, è personalmente responsabile limitatamente alle stesse attività. Fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione, ogni progettista dovrà essere iscritto al rispettivo albo professionale e firmare il progetto per le rispettive competenze e responsabilità. Nel caso di affi-

damento delle attività di cui al comma 2 ed al comma 4 a qualunque soggetto diverso da liberi professionisti, i nomi dei progettisti con le rispettive specificità e responsabilità dovranno essere indicati in sede di offerta o comunque prima della scelta di affidamento da parte del titolare dei lavori.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione e gli appaltatori di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di costruzione e gestione relative ai lavori progettati, ovvero agli appalti o alle concessioni con riferimento ai quali siano state prestate attività di servizi, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di costruzione e gestione, subappalti e cottimi non possono partecipare le imprese controllate, controllanti o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, rispetto all'affidatario di incarichi di progettazione o all'appaltatore di servizi.

#### ART. 7.

##### *(Direzione dei lavori).*

1. Per i lavori di cui alla presente legge è previsto come unico direttore dei lavori una persona fisica nominata e retribuita dal soggetto appaltante, al quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere. Il direttore dei lavori può avvalersi di collaboratori che sceglie sotto la sua responsabilità, dell'operato dei quali risponde personalmente. I dati identificativi dei collaboratori sono comunicati al soggetto che nomina il direttore dei lavori.

2. La direzione dei lavori annota sullo stato di avanzamento dei lavori i risultati della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

## ART. 8.

*(Accelerazione delle procedure).*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con riferimento a lavori da esse affidati in concessione di costruzione o gestione, o appaltati, ovvero affidati in concessione di costruzione e gestione o appaltate da enti pubblici soggetti al loro controllo e vigilanza, sono obbligate, in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte di altre amministrazioni e in sede di ricerca dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, n. 616, ad indire la conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza può richiedere chiarimenti e documentazioni direttamente ai soggetti incaricati della progettazione.

2. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione di cui al comma 1 o che ha il controllo e la vigilanza sugli enti pubblici di cui al medesimo comma 1 può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dei ministri approva il progetto e dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'immediata esecutività dei lavori, nonché, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o gli enti di cui al comma 1 procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

3. Per i lavori di competenza delle regioni e degli enti locali il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei la-

vori pubblici, dell'ambiente e per gli affari regionali può emanare atti di indirizzo e di coordinamento.

ART. 9.

*(Responsabile del procedimento).*

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale verifica, rispondendone eventualmente in solido con gli organi di amministrazione, la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai suddetti lavori; certifica, rispondendone eventualmente in solido con il soggetto che lo ha redatto, che il progetto sia conforme a quanto prescritto all'articolo 5 in relazione al livello progettuale posto a base di gara; esercita le funzioni di controllo affidategli ai sensi della citata legge n. 241 del 1990 in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale.

ART. 10.

*(Garanzia fideiussoria).*

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti all'amministrazione per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo della garanzia varia tra il dieci e

il venti per cento dell'importo totale del contratto, anche in considerazione della natura dei lavori da realizzare; detta garanzia può essere svincolata per scaglioni, in relazione all'andamento dei lavori.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dei lavori oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al dieci per cento dell'importo del contratto. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui al comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore al limite indicato nel decreto legislativo di cui all'articolo 2 come differenza dalla media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia maggiorata rispetto a quanto indicato nel bando di gara, per una entità pari alla percentuale di scostamento dalla media delle offerte ammesse e, comunque, in misura complessiva non superiore al quaranta per cento dell'importo totale del contratto.

#### ART. 11.

*(Assicurazione obbligatoria).*

1. Chi esegue i lavori di cui alla presente legge è obbligato a stipulare un'assicurazione che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. Per i

lavori il cui valore superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministero dei lavori pubblici, chi esegue è altresì obbligato a stipulare un'assicurazione di durata decennale a copertura dei rischi di eventuali indennità, nonché un'assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi della stessa durata, a copertura, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e dei gravi difetti.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonché per i dieci anni successivi. L'assicurazione del progettista deve coprire anche i costi di riprogettazione dell'opera, di cui al comma 2 dell'articolo 12. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione o ente titolare dei lavori l'assicurazione è stipulata da questi ultimi.

#### ART. 12.

##### *(Varianti).*

1. Le proposte di variante che comportino modificazioni del progetto esecutivo dei lavori, formulate dall'appaltatore, sono esaminate dai competenti organi amministrativi e tecnici del soggetto appaltante in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo, e sono quindi approvate, con provvedimenti motivati, dagli organi dello stesso soggetto appaltante. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, per la parte eccedente il titolare dei lavori può procedere ad una nuova aggiudicazione, salvo che dette varianti siano determinate da scelte degli organi competenti dello stesso titolare ovvero dal sopravvenire di fatti imprevedibili, attestati come tali dal direttore dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto appro-



vato a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista responsabile risponde personalmente nei confronti del titolare dei lavori per un importo pari ai costi di riprogettazione, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. Nel caso di progetto redatto da proprio dipendente, il titolare dei lavori può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il diritto all'attribuzione dei compensi specificamente riconosciuti per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque connessi alla stessa attività.

3. Non sono comunque ammesse varianti in misura superiore al 50 per cento dell'importo originario di contratto, a meno che esse non siano dovute a difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti.

#### ART. 13.

*(Riserve dell'appaltatore).*

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori devono riguardare oggetti specifici, per i quali sono indicati il compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni che lo determinano.

2. La deliberazione sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera, con le modalità determinate dal decreto legislativo di cui all'articolo 2.

#### ART. 14.

*(Anticipazione e revisione dei prezzi).*

1. Il soggetto appaltante concede ed eroga all'appaltatore, entro tre mesi e comunque non oltre sei mesi dall'aggiudicazione, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore che può variare da un minimo del dieci ad un massimo del quindici per cento dell'importo. L'anticipazione è irrinunciabile da parte dell'appaltatore.

2. Per quanto concerne la revisione dei prezzi restano ferme le norme di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Per i lavori aventi durata superiore ad un anno si procede alla revisione dei prezzi a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione, quando si verifica un incremento nell'indice dei costi di costruzione, determinato dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, che sia superiore al cinque per cento. In tal caso l'importo degli stati di avanzamento dei lavori è incrementato di una percentuale che è pari al 90 per cento della variazione del citato indice.

#### ART. 15.

*(Cessione dei crediti).*

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto, da concessioni di costruzione, gestione e di servizi nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge.

2. Trascorsi inutilmente i termini massimi di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, oltre a quanto previsto nei citati articoli 35 e 36, l'impresa ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ovvero di chiedere la risoluzione per inadempimento.

#### ART. 16.

*(Procedure di affidamento degli appalti di importo inferiore a cinque milioni di ECU).*

1. Agli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1 di importo inferiore a cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si applica il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto concerne le procedure di

aggiudicazione, le comunicazioni successive e il verbale di gara, prevedendo modalità semplificate per quanto concerne le forme di pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione e di aggiudicazione.

2. Nella licitazione privata, qualora il numero dei candidati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, se italiani, sia inferiore a venti, il soggetto appaltante invita tutti i candidati; nel caso contrario invita i candidati in possesso dei requisiti che non risultano esclusi con l'applicazione del criterio automatico di cui alla lettera *a)* ovvero sceglie i candidati in possesso dei requisiti da invitare, in un numero pari al trenta per cento dei candidati stessi e comunque non inferiore a venti, adottando il criterio di cui alla lettera *b)*. I criteri sono i seguenti:

*a)* esclusione automatica dei candidati i quali, con riferimento ad uno specifico stato di avanzamento determinato dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, hanno in esecuzione, contemporaneamente alla licitazione privata di cui al presente comma, lavori di importo superiore ad un limite anch'esso fissato dal medesimo decreto legislativo, tenendo conto dell'importo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;

*b)* selezione:

1) qualora l'importo dei lavori sia inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, mediante rotazione tra le imprese iscritte in appositi albi di fiducia, tenuti e redatti dai soggetti appaltanti sulla base di un avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione; il contenuto dell'avviso e le relative modalità di pubblicità nonché i criteri per effettuare la rotazione saranno definiti con il decreto legislativo di cui all'articolo 2;

2) qualora l'importo dei lavori sia compreso tra un milione e 3,5 milioni di ECU, IVA esclusa, mediante scelta effet-

tuata sulla base di due o più criteri, individuati motivatamente e indicati in sede di bando o avviso di gara, tra quelli stabiliti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, tenendo conto della capacità tecnica delle imprese da invitare, nonché della necessità di favorire la rotazione tra le imprese idonee per dimensione, tipologia e sede operativa rispetto ai lavori da eseguire.

3. Per i candidati costituiti in raggruppamenti o consorzi i valori da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 vanno determinati come media dei valori posseduti dalle singole imprese partecipanti.

4. Oltre al prezzo più basso determinato mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera *a)*, della citata legge n. 14 del 1973, è ammesso, per gli appalti di cui al comma 1, il ricorso al seguente ulteriore criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi con una media determinata tra le offerte presentate, a seguito dell'esclusione di un 25 per cento di esse, da individuare in quelle meno vantaggiose per l'amministrazione e di un altro 25 per cento di esse, da individuare in quelle più vantaggiose per l'amministrazione; i computi del 25 per cento delle esclusioni si effettuano per arrotondamenti in eccesso oltre lo 0,50 e per difetto fino allo 0,50. L'appalto è aggiudicato all'offerta eguale o a quella che più si avvicina per difetto o per eccesso alla media così determinata, e nel caso di equidistanza l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

5. Per gli appalti di sola esecuzione in cui il progetto esecutivo è redatto in conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 4, è obbligatorio il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato a mezzo di offerte di prezzi unitari.

## ART. 17.

*(Dichiarazione giurata).*

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena di irricevibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale dell'impresa nella quale si attesta che sono stati visitati i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori ed è stata presa visione dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, ove prescritti dalla legislazione vigente.

## ART. 18.

*(Collaudi).*

1. Per il collaudo il titolare dei lavori nomina da uno a tre esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di responsabile del procedimento e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Il collaudatore o la commissione sono nominati, di regola, in corso d'opera.

## ART. 19.

*(Subappalto e riunioni di imprese).*

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, concernenti il subappalto e le riunioni di imprese si applicano agli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo.

## ART. 20.

(*Consorzi stabili*).

1. Sono iscrivibili all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, i consorzi stabili tra imprese di costruzione, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese di costruzione quei raggruppamenti formati da un numero non inferiore a cinque imprese iscritte all'albo che, con decisione presa dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare congiuntamente nel settore delle opere e dei lavori pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. L'iscrizione del consorzio stabile all'albo avverrà mediante l'apporto della totalità delle iscrizioni possedute dalle imprese consorziate, revisionate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1989, n. 11. Nel caso che le imprese consorziate posseggano pluralità di classifiche nella stessa categoria, il consorzio stabile verrà iscritto nella classifica immediatamente superiore a quella più elevata tra quelle possedute tra le imprese consorziate, purché la somma degli importi delle classifiche raggiunga almeno l'importo della classifica immediatamente superiore. Per l'iscrizione alla classifica 10 (illimitato) sarà in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate posseda la classifica 10 nella categoria di iscrizione.

4. L'iscrizione del consorzio stabile all'albo non fa venir meno né sospende l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate, ma il certificato di iscrizione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile nonché l'indicazione dei nominativi di tutti gli altri soggetti partecipanti a tale consorzio.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di aggiudicazione o di affidamento di lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di violazione del divieto si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese consorziate stabilmente di formare tra loro o con terze imprese consorzi e associazioni temporanee, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 1991, n. 406, nonché più di un consorzio stabile. In caso di violazione l'efficacia dell'iscrizione all'albo della singola impresa rimane sospesa per tutto il periodo di durata del consorzio.

6. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 saranno stabilite ulteriori modalità per la iscrizione dei consorzi stabili di imprese all'albo nazionale dei costruttori e per la revisione delle iscrizioni dei consorzi medesimi, nonché i requisiti e le modalità di partecipazione dei consorzi stabili alle gare e alle trattative per l'affidamento di appalti e di concessioni di lavori pubblici, le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, i criteri di attribuzione dei requisiti ai consorziati nel caso di scioglimento del consorzio. Per quant'altro non previsto trovano applicazione ai consorzi stabili di imprese, in quanto compatibili, gli articoli 2602 e seguenti del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al

comma 1 non sono soggette alle imposte sul reddito.

9. I benefici previsti nei commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

10. Ai consorzi indicati nel comma 1 e alle imprese consorziate, limitatamente ai lavori dalle stesse realizzati nell'ambito dell'attività consortile, è concesso un credito di imposta pari al dieci per cento del reddito prodotto.

11. Il credito di imposta di cui al comma 10 deve essere utilizzato, a pena di decadenza nell'ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale tale reddito è conseguito. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito compete; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

12. Il credito di imposta di cui al comma 10 ha effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello di costituzione del consorzio e si applica per un quinquennio.

#### ART. 21.

*(Osservatorio).*

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti il bando o avviso di gara, l'affidamento e l'aggiudicazione di lavori pubblici, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della manodopera, alle categorie dei lavori previste dall'albo nazionale dei costruttori, all'analisi dei costi ed agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione



degli interventi, ai ritardi e alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause;

b) definizione di costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblicazione semestrale contenente l'elenco dei lavori programmati ai sensi dell'articolo 4;

d) formulazione di proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alle clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione;

e) redazione di un bollettino mensile relativo ai dati concernenti gli affidamenti dei lavori da parte dei titolari dei lavori di cui all'articolo 1, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I titolari dei lavori di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare entro due giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata all'osservatorio, e in via transitoria, fino alla costituzione dell'osservatorio stesso, al Comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il relativo importo, il nominativo dell'affidatario con la specificazione dei nominativi delle eventuali imprese raggruppate o consorziate, la data e l'importo di aggiudicazione o affidamento. I titolari dei lavori di cui all'articolo 1 sono altresì tenuti ad inviare all'osservatorio anche i verbali di gara e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori.

3. L'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica anche nel caso di affidamento a trattativa privata.

4. L'osservatorio è gestito tramite sistema informatico realizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, i Ministeri interessati, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le reti informatiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e ove realizzate, delle regioni e degli altri enti territoriali.

5. All'osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

ART. 22.

*(Incentivi per la progettazione).*

1. Sui progetti esecutivi dei lavori redatti direttamente dagli uffici tecnici delle amministrazioni ed enti titolari dei lavori è computata, al momento dell'approvazione, una quota in misura non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, essendo comunque riservato non meno del 25 per cento dell'importo del fondo al finanziamento di corsi di aggiornamento del personale.

3. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione interessata o ad apposita voce del bilancio dell'ente.

ART. 23.

*(Piani di sicurezza).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente

rappresentative, adotta un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

ART. 24.

*(Efficacia delle disposizioni).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 11 e dell'articolo 23, si applicano ai contratti di appalto, alle concessioni di costruzione e gestione, agli appalti di servizi e agli incarichi di progettazione stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2.